

COMUNE DI TARVISIO
PROVINCIA DI UDINE

Regolamento per il
conferimento di incarichi a
soggetti esterni

Adottato dalla Giunta Comunale in data 27.10.2015 con deliberazione n. 220

In attuazione dell'art.3 comma 56/57 della L. n.244 del 24 dicembre 2007 e ss.mm.ii.

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi **individuali**, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi") ed integra il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in attuazione dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. I contratti individuali di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la progettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del Testo Unico di cui al Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente e il compenso pattuito.

5. La relativa prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6. Il presente regolamento **non** si applica:

- agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
- agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori;

- agli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- agli incarichi dirigenziali;
- agli incarichi disciplinati dall'art. 90 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
- agli incarichi derivanti da provvedimenti sovraordinati di natura emergenziale;
- agli incarichi espletati in regime di libera professione conferiti a soggetti iscritti in Albi Professionali o inerenti attività protette (per esempio: incarichi per frazionamenti catastali, accatastamenti; incarichi per adempimenti relativi alla Legge n. 626/1994 e succ. mod. ed int.; incarichi per l'attuazione della normativa antincendi ed, in genere, incarichi aventi ad oggetto prestazioni di servizi di cui all'allegato II al Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed int.).

7. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione a quelle materie, come l'appalto di lavori, di forniture o di servizi, di cui al predetto Decreto Legislativo n. 163/2006, come meglio precisato nella deliberazione n. 6/AUT/2008 del 14.03.2008 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.

8. Trattandosi di incarichi individuali, rispetto ai quali assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore, restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli incarichi affidati a persone giuridiche, configurandosi, in tal caso, un appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Art. 2

Ricorso agli incarichi esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti e dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito: Responsabili), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Risorse ed Obiettivi (P.R.O.).

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente, *ma essere finalizzati all'attuazione di obiettivi e progetti specifici e determinati.*

Art. 3

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento, *nel quale deve essere data adeguata motivazione della necessità/opportunità dell'affidamento dell'incarico medesimo:*

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'Ordinamento all'Ente;
- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere coerente con la programmazione del Comune *e con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;*
- c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico

ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Tale accertamento è effettuato dal dirigente/Responsabile del Servizio interessato. E' equiparato all'assenza anche l'impedimento delle professionalità interne dovuto a ragioni di urgenza o a particolare complessità dell'incarico;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, supportata da esperienze professionali nelle materie oggetto dell'incarico;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all'effettiva utilità che può derivare all'Ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico. In ogni caso il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro: in difetto, si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato;

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 6;

2. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria di cui al primo comma, qualora, per specifiche attività, la normativa vigente nelle relative materie determini diversamente i requisiti e i titoli dei collaboratori *ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.* *In particolare, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali*

3. Gli incarichi sono conferiti nei limiti delle risorse previste in bilancio.

Art. 4

Selezioni degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile competente procede, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali attraverso procedure comparative, mediante specifici avvisi pubblicati, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nei quali sono evidenziati:

- l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- la sua durata;
- il compenso previsto;
- le professionalità richieste (titoli, requisiti, esperienze professionali);
- le modalità selettive previste;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Art. 5

Criteri e modalità per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi, valutando, in termini comparativi, i curricula, le proposte operative e le proposte

economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;

b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello eventualmente proposto dal Funzionario Responsabile.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile può definire ulteriori o diversi criteri di selezione.

3. Per la valutazione dei "curricula", il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, composta a titolo gratuito da dipendenti comunali, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

4. All'esito della valutazione dei "curricula" è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

6. La procedura di valutazione deve essere resa nota.

Art. 6

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, il Responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

b) per incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;"

c) quando l'incaricato sia un dipendente della Pubblica Amministrazione, debitamente autorizzato dalla propria Amministrazione, se non a part – time, e sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'incarico richiesto;

d) quanto le procedure di selezione sono andate deserte.";

Art. 7

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso pattuito;
 - delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.
3. Il Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Art. 8

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Funzionario Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Funzionario Responsabile.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi nè compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi del Comune, secondo le direttive impartite dal Funzionario Responsabile, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione al Comune. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico del Comune, che è tenuto a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Funzionario Responsabile e dal disciplinare d'incarico.

Art. 9

Norme procedurali

1. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000 relativi a studi ed ad incarichi di consulenza, indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, devono essere trasmessi a cura dell'Ufficio Ragioneria alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e succ. mod. ed int.
2. Nel caso di incarichi relativi a studi, ricerche o consulenze, gli stessi divengono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune del provvedimento che deve contenere il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso pattuito.
3. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

Art. 10

Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il Responsabile rende noti gli incarichi da lui conferiti, mediante la pubblicazione sul sito Web del Comune dei provvedimenti di incarico dei collaboratori, dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalso, con le modalità stabilite dalla vigente normativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. sono pubblicati sia i provvedimenti di incarico che quelli di erogazione dei compensi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Gli atti ed i provvedimenti sono pubblicati a cura del Responsabile sul sito Web entro 3 giorni lavorativi dalla loro adozione. I provvedimenti rimangono pubblicati per la durata minima di sei mesi.
3. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione (a mezzo dell'Ufficio Ragioneria) è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.
4. Annualmente viene trasmesso al Consiglio Comunale un report degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza conferiti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 11

Incompatibilità

1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione europea.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int..

3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal Funzionario responsabile (o dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 3 del presente Regolamento) e comunicato all'interessato.
4. Parimenti non possono essere collaboratori dell'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 12

Sanzioni

1. *Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del Servizio che ha stipulato i contratti.*
2. *L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*

Art. 13

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme equiordinate con esso incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione di approvazione.